



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

SEZIONE FALLIMENTARE

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Giudice,

visto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse dei sig.ri Tumminia Giuseppe, nato a Palermo il 5 dicembre 1975 (c.f. TMM GPP 75T05 G273E), e Damiani Maria, nata a Palermo il 15 novembre 1977 (c.f. DMN MRA 77S55 G273I), entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Leonardo da Vinci n. 84 presso lo studio dell'avv. Melania Romeo che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

visti gli artt. 67, 68 e 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (in proseguo C.C.I.I.);

visto, in particolare, l'art. 70, comma 4, C.C.I.I., in forza del quale con il decreto di cui al comma 1 il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

ritenuta la necessità di sentire i ricorrenti, alla luce di una serie di criticità emergenti dal ricorso proposto sia sotto il profilo della meritevolezza all'accesso alla procedura in esame, sia sotto il profilo della durata del piano e della congruità delle spese mensili dichiarate per il proprio sostentamento;

FISSA

l'udienza del 28.5.2024 alle ore 12.00 per disporre in ordine all'eventuale omologazione o rigetto della proposta in esame, onerando l'OCC a comunicare il piano ed il presente decreto a tutti i creditori entro il termine di cui all'art. 70, comma 1, C.C.I.I.

DISPONE

che la presente ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.C.I.I., onerando l'O.C.C. a dar prova di tale pubblicazione entro il termine di trenta giorni;

DISPONE

ai sensi dell'art. 70, comma 4, C.C.I.I., il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive e/o di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo.

AVVERTE

che ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente decreto debba essere trascritto, a cura dell'O.C.C., presso gli uffici competenti.



AVVISA

che all'esito dell'udienza di cui sopra, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e risolta ogni contestazione, il giudice provvederà all'adozione dei provvedimenti conseguenti, dichiarando chiusa la procedura.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Termini Imerese, 08/04/2024

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Giovanna Debernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



Tribunale di Termini Imerese**Ricorso per ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore****ex artt. 67 e segg. del C.C.I.I.**

dei sigg.ri **Tumminia Giuseppe**, nato a Palermo il 5 dicembre 1975 (c.f. TMM GPP 75T05 G273E), e **Damiani Maria**, nata a Palermo il 15 novembre 1977 (c.f. DMN MRA 77S55 G273I), entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Leonardo da Vinci n. 84 presso lo studio dell'avv. Melania Romeo (c.f. RMO MLN 88M56 G273U – pec: melaniaromeo@pec.it – fax: 091/518995) che li rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto

A) il 6 ottobre 2022 i coniugi Giuseppe Tumminia e Maria Damiani hanno depositato presso l'O.C.C. – Commercialisti Palermo istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art.1 del C.C.I.I..

Il procedimento ha assunto il n. 41/2022 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. n. 202/2014 (Cfr. *Allegato1_Nomina Gestore della Crisi*) e l'organismo, in persona della referente dott.ssa Cinthia Tarantino, ha nominato, il 19 ottobre 2023, la dott.ssa Antonella Ferraro quale Gestore della Crisi, la quale, con decreto n. 7909/2023 del Tribunale (R.G. n. 3741/2023) emesso il 13 ottobre 2023, è stata autorizzata ad accedere alle banche dati di cui all'art. 15, comma X, della legge n.3/2012, per verificare la veridicità dei dati contenuti nel piano del consumatore e dei documenti ad esso allegati, nonché per attestare la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 15, comma VI, della legge n. 3/2012 (Cfr. *Allegato14_Autorizzazione accesso banche dati*).

B) Il 5 marzo 2024 la dott.ssa Ferraro ha consegnato la relazione particolareggiata di cui all'art. 68, comma II, del C.C.I.I. (Cfr. *relazione TUMMINIA.pdf*), dalla quale risulta che gli istanti rivestono la qualifica di "consumatori", ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. "e", del C.C.I.I., versano in una condizione di "sovraindebitamento", come definita dall'art. 2, comma I, lett. c) del C.C.I.I., ed in capo agli stessi non sussistono le "condizioni soggettive ostative" di cui all'art. 69 del C.C.I.I., atteso che essi non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda, nè per due volte, e che la loro condizione di sovraindebitamento non è stata determinata da colpa grave, mala fede o frode.

Ciò premesso, gli istanti rassegnano quanto segue.

1. Sulle cause di sovraindebitamento.

La condizione di sovraindebitamento nella quale versano i ricorrenti trae origine dalla mancata accettazione, da parte di Unicredit s.p.a., della proposta di mutuo pari al 100% dell'importo da loro richiesto, che sarebbe stato necessario loro, che non erano titolari di alcun diritto reale immobiliare, per assolvere all'integrale pagamento del prezzo di acquisto di un immobile.

Il mutuo loro concesso, infatti, è stato pari al solo 80% del prezzo dell'immobile, sicchè sono stati costretti a ricorrere all'accesso al credito presso altri istituti.



Più precisamente, giova riferire che i coniugi Tumminia e Damiani, rispettivamente impiegato comunale (agente della Polizia Municipale) ed impiegata a tempo parziale, provengono da famiglie di umili origini e sin dalla loro unione avevano vissuto in un'immobile condotto in locazione per il quale pagavano mensilmente un canone di € 350,00 (Cfr. Allegato 39_ Contratto di affitto).

Nel corso della pandemia da Covid – 19, essi avevano valutato l'opportunità di acquistare la loro prima unità abitativa da adibire a casa familiare, ciò usufruendo delle condizioni economiche assai vantaggiose per l'accesso al credito offerte dagli istituti bancari che, peraltro, in quel periodo storico concedevano frequentemente il 100% dell'importo richiesto dai consumatori.

Gli odierni ricorrenti, prima di conferire incarico ad un'agenzia immobiliare, si erano recati presso una filiale di Unicredit s.p.a. per ricevere l'informativa sulle reali condizioni contrattuali relative al prodotto bancario "mutuo ipotecario prima casa" e per essere certi di poter conseguire il 100% dell'importo richiesto. In quella sede, infatti, essi avevano rappresentato ai funzionari della filiale di non possedere risparmi cui poter attingere per il pagamento della quota del prezzo di acquisto eventualmente non coperta dal finanziamento. Nella circostanza i funzionari della banca li avevano rassicurati sul fatto che avrebbero ottenuto il mutuo a pieno prezzo, sicchè essi avevano deciso di conferire incarico all'agenzia immobiliare Tecnorete dello Studio Romagnolo s.a.s. di Richichi Leonardo per iniziare la ricerca di un immobile che potesse fare al caso loro.

I signori Tumminia e Damiani, il 3 giugno 2020, avevano formulato una proposta per l'acquisto di un appartamento sito nel Comune di Ficarazzi (il cui prezzo di vendita era fissato in € 135,000,00) e contestualmente avevano versato l'importo di € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, impegnandosi, al contempo, a versare l'importo di € 4.000,00 a titolo di compenso di mediazione (Cfr. Allegato22_Agenzia Tecnorete).

Dopo aver avuto conoscenza dell'accettazione della predetta proposta da parte dei venditori, essi, il 10 settembre 2020, avevano formulato ad Unicredit s.p.a. una proposta di mutuo per ottenere il finanziamento del 100% del prezzo d'acquisto dell'immobile, previo rilascio della garanzia statale del Fondo di Garanzia istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Cfr. Allegato21_Mutuo 100%).

Dopo qualche settimana, l'istituto di credito aveva comunicato ai ricorrenti, inaspettatamente, l'impossibilità di accettare la loro proposta, perchè, a causa dell'entrata in vigore della legge n. 126/2020 del 13 ottobre 2020, che aveva modificato i criteri per l'accesso al Fondo di Garanzia prima casa, essi non soddisfacevano i nuovi parametri.

Ciononostante i signori Tumminia e Damiani, in totale buona fede ed al solo fine di non perdere quanto già pagato per la caparra confirmatoria e per l'acconto del mediatore e di evitare eventuali ulteriori controversie, avevano valutato di accettare l'offerta di mutuo all'80%. Con tale proposta, formalmente accettata il 30 novembre 2020 (Cfr. Allegato23_Mutuo 80%), Unicredit s.p.a. aveva proposto un finanziamento di € 156.240,00 da restituirsi in 360 rate (ciascuna di € 434,00) ma, di fatto, l'importo erogato ai ricorrenti, al netto delle spese istruttorie e degli interessi, era di € 108.000,00 che, come facilmente intuibile, non consentiva loro di far fronte all'integrale pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile e di sostenere le spese notarili, amministrative e fiscali previste per l'incombente.

Per reperire la provvista venuta a mancare, i signori Tumminia e Damiani sono stati costretti a chiedere un



prestito personale alla Bper Banca s.p.a. che veniva concesso il 30 novembre 2020.

In particolare, la Bper Banca s.p.a. aveva loro concesso complessivamente € 30.000,00 da restituirsì in 120 rate (ciascuna di € 362,40).

Da quel momento i signori Tumminia e Damiani si sono trovati costretti a sostenere una spesa mensile di € 796,40 per il pagamento delle rate del mutuo e del prestito personale, il che ha determinato per loro gravi difficoltà per soddisfare le esigenze alimentari e primarie del loro nucleo familiare.

Tale condizione, aggravata dall'incremento dei prezzi delle materie prime e dei consumi, li aveva costretti a chiedere, ancora una volta, l'erogazione di un prestito personale alla Compass s.p.a, che è stato concesso il 26 maggio 2021 (Cfr. Allegato24_Compass).

Più precisamente, la Compass s.p.a. aveva erogato l'importo complessivo € 18.000,00 da restituirsì - con cessione del quinto dello stipendio - in 120 rate (ciascuna di € 150,00).

Ad oggi, i coniugi Tumminia e Damiani sono sovraindebitati perchè devono far fronte ad un montante debitorio mensile di € 946,40 (434,00 + 362,40 +150,00) unicamente con le loro retribuzioni, che complessivamente ammontano all'importo mensile netto di € 1.870,00 circa.

Quanto sopra esposto trova conferma nella relazione a firma del commercialista dott. Girolamo Contorno (Cfr. Allegato43_Relazione Dott. Contorno), che ha assistito, a titolo amicale e gratuito, gli odierni ricorrenti durante le trattative con l'istituto di credito.

2. Sull'esposizione debitoria.

Ad oggi, l'esposizione debitoria dei ricorrenti, come risulta dalla relazione particolareggiata ex art. 68, comma II, del C.C.I.I., è pari complessivamente ad € 197.533,36, giusta i titoli e gli importi di seguito indicati:

Elenco dei creditori ai sensi dell'art. 9 c.2 L. n.3/2012				
Creditore	Tipologia del debito	Origine del debito	Importo	Note
BIBANCA SPA	Chirografario	Prestito personale	34.790,00 €	importo residuo + importo scaduto e non pagato da CRIF SPA (120 rate di cui 24 già pagate)
COMPASS	Chirografario	Cessione di 1/5 dello stipendio	13.200,00 €	debito residuo al 29/02/2024
UNICREDIT SPA	Privilegiato	Mutuo	140.493,00 €	importo residuo da CRIF SPA
COMUNE DI PALERMO SIG. TUMMINIA	Chirografario e Privilegiato	Tari 2020	148,00 €	Importi iscritti a ruolo (comprensivi di tributi, sanzioni ed interessi) + eventuali interessi di mora maturati
REGIONE SICILIA SIG. TUMMINIA	Chirografario e Privilegiato	Tassa automobilistica	545,65 €	Importi iscritti a ruolo (comprensivi di tributi, sanzioni ed interessi) + eventuali interessi di mora maturati
AGENZIA DELLE ENTRATE SIG. DAMIANI	Chirografario e Privilegiato	irpef	233,87 €	Importi iscritti a ruolo (comprensivi di tributi, sanzioni ed interessi) + eventuali interessi di mora maturati
REGIONE SICILIA SIG. DAMIANI	Chirografario e Privilegiato	Tassa automobilistica	643,85 €	Importi iscritti a ruolo (comprensivi di tributi, sanzioni ed interessi) + eventuali interessi di mora maturati



AGENZIA DELLE ENTRATE SIG. TUMMINIA	Chirografario e Privilegiato	Contravvenzioni codice della strada L. 689/81	307,2 €	Importi iscritti a ruolo (comprensivi di sanzioni ed interessi) + eventuali interessi di mora maturati
Avv. Melania Romeo	Prededucibile	Totale parcella professionista (compenso professionale + 4% cassa + altri accessori)	500,00 €	Il compenso non è soggetto ad IVA o ritenuta in quanto il professionista si avvale del regime agevolato ex L. 190/14 e smi "c.d. regime <i>forfettario</i> "
OCC Palermo	Prededucibile	-	6.100,00 €	Compreso di IVA e decurtato dell'acconto di €
TOTALE			€ 196.961,57	

3. Sulla situazione patrimoniale e reddituale dei debitori.

Dopo aver illustrato l'esposizione debitoria e prima di rassegnare la proposta di ristrutturazione dei debiti dei coniugi Tumminia e Damiani, è opportuno illustrare la consistenza del loro patrimonio che risulta così composta:

a) patrimonio mobiliare:

- * conto corrente (n. 300698257) presso Unicredit s.p.a. (Cfr. *Allegato11_Estratto conto trimestrale Unicredit Sig. Tumminia*) avente quale unica entrata la retribuzione mensile del signor Tumminia ed utilizzato dallo stesso per il pagamento delle spese necessarie per il soddisfacimento dei bisogni alimentari e primari del nucleo familiare e di parte dei debiti di cui alle obbligazioni assunte;
- * conto corrente (n. 106519843) presso Unicredit s.p.a. (Cfr. *Allegato12_Estratto conto trimestrale Unicredit Sig. Damiani*) avente quale unica entrata la retribuzione mensile della signora Damiani ed utilizzato dalla stessa per il pagamento delle spese necessarie per il soddisfacimento dei bisogni alimentari e primari del nucleo familiare e di parte dei debiti di cui alle obbligazioni assunte;
- * conto corrente (n. 3281501) presso Bper Banca s.p.a. (Cfr. *Allegato13_Estratto conto trimestrale BPER Sig. Tumminia*) utilizzato per il pagamento delle rate relative al relativo prestito personale stipulato;
- * autovettura modello Fiat targata DX107VD (Cfr. *Allegato5_Visura PRA*) - acquistata usata dal sig. Tumminia il 16 dicembre 2020 ed immatricolata il 25 marzo 2010 – che è necessaria al ricorrente per recarsi al lavoro;
- * autovettura Toyota targata DC583CV (Cfr. *Allegato5_Visura PRA*) – acquistata dalla sig.ra Damiani Maria il 26 giugno 2006 - che è necessaria alla ricorrente per recarsi al lavoro.

b) patrimonio immobiliare:

- * appartamento in Ficarazzi, via Francesco Crispi n.16, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 1, p.lla 2408, sub. 9, cat. A/3, classe 1, consistenza 4,0, rendita catastale € 206,58, in comproprietà dei signori Tumminia e Damiani per la quota di ½ ciascuno (Cfr. *Allegato10_Visura Catastale*);
- * unità immobiliare in Palermo, via Crisafulli n. 14, identificata al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 60, p.lla 655, sub. 38, z.c.2, cat. A/2, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale € 255,65, di cui la signora Damiani è comproprietaria per la quota di 1/6. (quota pervenutale in eredità alla morte del padre signor



Damiani Emanuele): l'immobile costituisce abitazione della signora Di Paola Vincenza, madre della signora Damiani (Cfr. *Allegato10_Visura Catastale*);

* unità abitativa in Palermo, via Piave n. 62, identificata al N.C.E.U. di detto Comune al fg. 60, p.lla 304, sub. 5, z.c. 2, cat. A/4, classe 5, consistenza 6 vani, rendita catastale € 176, 63, di cui la signora Damiani Maria è comproprietaria della quota di 3/63 (quota pervenutale in eredità alla morte della zia signora Damiani Francesca) (Cfr. *Allegato10_Visura Catastale*).

4. Sulle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Come sopra argomentato, l'assunzione delle obbligazioni da parte dei ricorrenti ha causato loro un' oggettiva situazione di difficoltà economica, tale da determinare il loro stato di sovraindebitamento, che essi non riescono più a fronteggiare, considerata l'esiguità del loro patrimonio e del loro reddito.

Ed invero, la necessità di pagare integralmente le rate del mutuo e dei due prestiti personali accesi, ammontanti complessivamente all'importo mensile di € 946,40, non consentirebbe ai signori Tumminia e Damiani di soddisfare le esigenze alimentari e primarie del loro nucleo familiare. Non è infrequente, infatti, che i coniugi siano ricorsi all'aiuto della anziana madre della signora Tumminia.

La difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte risulta chiaramente dalla relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa Antonella Ferraro, ove sono analiticamente riportate le risultanze degli accessi alle banche dati di cui all'art. 15, comma X, della L. n.3/2012. (Cfr. *relazione TUMMINIA.pdf*)

5. La proposta del piano di ristrutturazione dei debiti

La proposta del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 del C.C.I.I.*, elaborata dalla dott.ssa Antonella Ferraro, contempla la messa a disposizione in favore dei creditori della quota della retribuzione percepita dai signori Tumminia e Damiani, eccedente quella necessaria a soddisfare le esigenze alimentari e primarie del nucleo familiare.

La retribuzione mensile percepita dai signori Tumminia e Damiani, infatti, costituisce l'unica ed effettiva garanzia che essi possono offrire ai creditori per l'adempimento delle obbligazioni assunte; ciò considerato: che le autovetture di cui essi dispongono sono necessarie per gli spostamenti da casa verso il luogo di lavoro; che l'immobile in Ficarazzi di cui sono comproprietari costituisce la loro casa familiare; che gli altri due immobili di cui la signora Damiani è comproprietaria non possono essere liquidati, perchè, intuitivamente, è oltremodo difficile alienare a terzi delle quote, peraltro esigue, e perchè gli altri comproprietari, interpellati sul tema, si sono dichiarati indisponibili ad acquisire le quote della sig.ra Damiani.

Ciò doverosamente premesso, si rassegna quanto segue.

I signori Tumminia e Damiani percepiscono congiuntamente e complessivamente la retribuzione mensile netta di circa € 1.874,10 (Cfr.*Allegato7_Calcolo disponibilità*) dalla quale si deve decurtare mensilmente l'importo € 1.220,00, necessario per il soddisfacimento dei bisogni alimentari primari del loro nucleo familiare (Cfr.*Allegato7bis_Autocertificazione spese familiari*), del quale fa parte anche loro figlio [REDACTED] (Cfr. *Allegato 4_Certificato contestuale di Stato di famiglia, di Residenza*); di conseguenza, l'ammontare da poter destinare alla soddisfazione dei creditori è pari a € 650,00 circa.



Più specificamente, la proposta del piano del consumatore prevede di corrispondere ai creditori il complessivo importo di € 156.170,07 di cui:

- * € 6.100,00 per la procedura da sovraindebitamento, la quale accoglie i debiti prededucibili spettanti all'O.C.C. di Palermo (100%);
- * € 140.493,00 per la copertura al 100% dell'importo del debito residuo relativo al mutuo;
- * € 2.378,57 per la copertura al 100% dei creditori privilegiati (Stato, Enti Locali e l'avv. Romeo Melania);
- * € 7.198,50 per la copertura al 15% dei crediti chirografari.

La proposta è stata strutturata ripartendo le somme destinate ai diversi creditori sulla scorta di un criterio basato sul grado di prelazione, previsto dal disposto combinato dell'art. 6 del C.C.I.I. e dell'art. 2778 C.c., e sull'omogeneità della tipologia dei crediti e dei rispettivi creditori titolari, fatto salvo, naturalmente, il privilegio ipotecario di Unicredit s.p.a. sull'immobile di Ficarazzi.

A tal fine, sono state individuate 5 classi di creditori, che verranno soddisfatti con i tempi ed i modi descritti di seguito:

- * **Classe 1:** creditori prededucibili *ex art. 6 d.lgs n. 14/2019* il cui credito verrà soddisfatto al 100% in nove mesi;
- * **Classe 2:** creditore ipotecario rappresentato Unicredit s.p.a. il cui credito, relativo al mutuo ipotecario concesso sull'immobile di Ficarazzi, verrà soddisfatto al 100% come da piano di ammortamento originario, ossia in 30 anni a decorrere dal decimo mese successivo quello di omologa del piano. Il pagamento di tale debito, infatti, sarà sospeso per i primi nove mesi;
- * **Classe 3:** creditori privilegiati *ex art. 2751 bis C.c. (professionisti)*, corrispondenti ai crediti di lavoro vantati dai professionisti intervenuti nella procedura (avv. Melania Romeo) che, sebbene non rappresentanti dei veri e propri costi della procedura, sono strettamente correlati e funzionali alla stessa, che verrà soddisfatto al 100% in undici mesi a decorrere dal decimo mese successivo a quello di omologa del piano;
- * **Classe 4:** creditori privilegiati *ex art. 2758 C.c. (per i tributi indiretti dello Stato)* ed *ex art. 2752 C.c. (per i tributi diretti dello Stato e degli enti locali)*, i quali, benché abbiano - a termini dell'art. 2778 C.c. - un grado diverso di prelazione, sono stati raggruppati in detta classe perché sono crediti omogenei per la loro natura e per la qualità degli enti che ne sono titolari; i cui crediti verranno soddisfatti al 100% in undici mesi a partire dal decimo mese successivo al quello di omologa del piano, contestualmente alle rate del mutuo;
- * **Classe 5 :** creditori chirografari il cui credito verrà soddisfatto al 15% in 30 mesi a decorrere dal ventunesimo al cinquantesimo mese successivo al quello di omologa del piano, contestualmente alle rate del mutuo.

Più nel dettaglio,

i debitori procederanno al pagamento:

- * del 100% dei crediti prededucibili (**Classe 1**) spettante ai creditori prededucibili *ex art. 6 d.lgs n. 14/2019* per un importo complessivo di € 6.100,00 che sarà corrisposto in rate mensili di € 677,78 ciascuna, con decorrenza dal primo al nono mese (9 mesi) successivo a quello di omologa del piano ed entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Per tali nove mesi sarà sospeso il pagamento delle rate relative al mutuo ipotecario.



Ad ulteriore dettaglio di quanto sopra, vedasi la tabella relativa al piano di rientro dei creditori prededucibili:

CREDITI IN PREDEDUZIONE	CREDITORI	IMPORTO
	OCC Palermo	6.100,00 €
	Totale:	6.100,00 €

PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DA DESTINARE AI CREDITORI	OCC PALERMO
Fine mese 1	€ 677,78	€ 677,78
Fine mese 2	€ 677,78	€ 677,78
Fine mese 3	€ 677,78	€ 677,78
Fine mese 4	€ 677,78	€ 677,78
Fine mese 5	€ 677,78	€ 677,78
Fine mese 6	€ 677,78	€ 677,78
Fine mese 7	€ 677,78	€ 677,78
Fine mese 8	€ 677,78	€ 677,78
Fine mese 9	€ 677,78	€ 677,78
TOTALE	€ 6.100,00	€ 6.100,00

Ultimato il pagamento in nove mesi del 100% dei crediti in prededuzione, i debitori procederanno al pagamento:

* del 100% dei crediti spettanti ai creditori privilegiati *ex artt.* 2758 ed 2752 C.c. (**Classe 4**) e degli altri crediti spettanti ai creditori privilegiati *ex art.* 2751 bis C.c. (**Classe 3**) per un importo pari ad € 2.378,57 che sarà corrisposto in rate mensili di € 216,23, con decorrenza dal decimo al ventesimo mese (11 mesi) successivo a quello di omologa del piano ed entro ed l'ultimo giorno di ciascuno mese.

Contestualmente al pagamento della predetta rata mensile i debitori procederanno al pagamento in favore del creditore privilegiato ipotecario (**Classe 2**) delle rate relative al mutuo ipotecario pari a € 433,62.

Pertanto, dal decimo al ventesimo mese successivo a quello di omologa, i debitori sosterranno il pagamento di € 649,85.

Ad ulteriore dettaglio di quanto sopra, vedasi la tabella relativa al piano di rientro dei creditori privilegiati *ex artt.* 2758 ed 2752 C.c. e gli altri creditori privilegiati *ex art.* 2751 bis C.c.

Creditore	Tipologia del debito	Origine del debito	Importo al 100 %	Percentuale proposta	Importo proposta al netto dell'investimento iniziale	Importo ripartito in misura proporzionale
-----------	----------------------	--------------------	------------------	----------------------	--	---



COMUNE DI PALERMO SIG. TUMMINIA	Privilegiato	Tari 2020	148,00 €	100%	148,00 €	13,45 €
REGIONE SICILIA SIG. TUMMINIA	Privilegiato	Tassa automobilistica	545,65 €	100%	545,65 €	49,60 €
AGENZIA DELLE ENTRATE SIG. DAMIANI	Privilegiato		233,87 €	100%	233,87 €	21,26 €
REGIONE SICILIA SIG. DAMIANI	Privilegiato	Tassa automobilistica	643,85 €	100%	643,85 €	58,53 €
AGENZIA DELLE ENTRATE SIG. TUMMINIA	Privilegiato		307,20 €	100%	307,20 €	27,93 €
Avv. Romeo	Credito privilegiato	Spese procedura	500,00 €	100%	500,00 €	45,45 €
TOTALE			2.378,57 €		2.378,57 €	216,23 €

Ultimato il pagamento in undici mesi dei debiti spettanti ai creditori privilegiati *ex artt.* 2758 ed 2752 C.c., e gli altri creditori privilegiati *ex art.* 2751 bis C.c. i debitori procederanno al pagamento:

* del 15% dei crediti spettanti ai creditori chirografari (**Classe 5**) per un importo complessivo di € 7.198,50 che sarà corrisposto in rate mensili di € 239,95, con decorrenza dal ventunesimo al cinquantesimo mese (30 mesi) successivo a quello di omologa del piano ed entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Contestualmente al pagamento della predetta rata mensile i debitori procederanno al pagamento in favore del creditore ipotecario (**Classe 2**) delle rate relative al mutuo ipotecario pari a € 433,62.

Pertanto, dal ventunesimo al cinquantesimo mese successivo alla data di omologa, i debitori sosterranno il pagamento di € 673,57.

Ad ulteriore dettaglio di quanto sopra, vedasi la tabella relativa al piano di rientro dei creditori chirografari.



Creditore	Tipologia del debito	Origine del debito	Importo al 100 %	Percentuale proposta	Importo proposta al netto dell'investimento iniziale	Importo ripartito in misura proporzionale
BIPER BANCA SPA	Chirografario	Prestito Personale	34.790,00 €	15%	5.218,50 €	173,95 €
COMPASS TUMMINIA	Chirografario	Cessione 1/5 stipendio	13.200,00 €	15%	1.980,00 €	66,00 €
TOTALE			47.990,00 €		7.198,50 €	

Infine, i debitori procederanno al pagamento:

* dei crediti spettanti al creditore privilegiato ipotecario (**Classe 2**) per un importo residuo € 140.493,00 in 324 rate mensili ciascuna di € 433,63 che, come sopra già esposto, verrà corrisposto a decorrere dal decimo mese successivo alla data di omologa fino alla scadenza naturale dello stesso.

Ad ulteriore dettaglio di quanto sopra, vedasi la tabella relativa al piano di rientro al creditore privilegiato ipotecario.

Creditore	Tipologia del debito	Origine del debito	Importo	Importo residuo
UNICREDIT SPA	Privilegiato	Mutuo	158.271,00 €	140.493,00 €
TOTALE			158.271,00 €	140.493,00 €



Importo residuo del mutuo	€ 140.493,00
Rata mensile	433,62 €
Numero di pagamenti mensili	324
Importo residuo del mutuo dopo l'ammortamento	0,00 €

In definitiva, i ricorrenti hanno considerato di adempiere alle obbligazioni in 50 mesi (quattro anni e due mesi), a partire dal primo mese successivo a quello dell'omologa del piano, mettendo a disposizione dei creditori il complessivo importo di € 33.500,49, oltre l'importo di € 124.770,93 per il pagamento residuo del mutuo ipotecario fino alla scadenza naturale dello stesso.

E' doveroso precisare che, allo stato attuale, lo stipendio percepito dai sigg. Tumminia e Damiani di circa € 1.874,00 netti, risulta essere un credito certo (Cfr. Allegato n. 7).

Si precisa che le somme in parola saranno accreditate mensilmente su un conto corrente bancario intestato alla procedura in parola e gestito dagli stessi debitori.

In riferimento alla maggiore convenienza del piano del consumatore ex art. 9, comma I, della Legge n.3/2012 proposto rispetto all'eventuale attivazione dell'istituto della liquidazione del patrimonio ex art. 14 – ter della L n.3/2012, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole sia per i tempi e le possibilità di recupero dei crediti da parte dei creditori, atteso che l'unico bene concretamente liquidabile è quello che costituisce sito nel Comune di Ficarazzi che, appunto, costituisce la loro casa coniugale e la cui eventuale vendita, i cui tempi sarebbero piuttosto estesi, non consentirebbe l'integrale soddisfacimento dei crediti spettanti ai creditori.

6. Sul requisito di meritevolezza ex art. 69 C.C.I.I. (modifiche alla L. 3/2012 introdotte dalla L. 176/2020).

L'art. 69 del D. Lgs. n. 14/2019 stabilisce, al comma I, che *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

La Corte di Cassazione, nella recente Ordinanza n. 22890 del 27 luglio 2023, pur esaminando una questione di diritto intertemporale, ha offerto uno spunto di riflessione per un'interpretazione del criterio di meritevolezza non più ancorata alla teoria del c.d. “shock esogeno”. Secondo tale teoria il sovraindebitato è meritevole solo quando il debito diventa insostenibile in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, estranei alla sua volontà, successivi alla contrazione del debito e tali da pregiudicarne la capacità di rimborso. Nella versione della Legge 3/2012, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 137/2020, era questa



l'interpretazione del dato normativo di cui all'art. 12 *bis*, laddove prevedeva che *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano”*. Dunque l'art. 12 *bis*, nella formulazione anteriore alla riforma del d.l. n. 137/2020, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati come *‘triplice test di meritevolezza’*, che precludeva l'ammissione alla procedura quando il consumatore: 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento; 3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio (corrispondente al secondo del *‘triplice test’*) avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, formula unica poi ripresa dal legislatore del C.C.I.I. nel citato art. 69. Il senso di detta abrogazione intervenuta nel 2020 è, peraltro, di immediata percezione: il legislatore ha inteso fornire al giudice un criterio generale di valutazione, affidato al suo libero discernimento, in relazione a quelle vicende che, spesso, sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono pericolosamente il consumatore verso il sovraindebitamento, per cui la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito. In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

Tutto ciò premesso,

Voglia l'Ill.mo Tribunale

ritenuto quanto dedotto nella superiore narrativa:

- * dichiarare aperta la procedura *ex artt. 67 e segg.* del C.C.I.I. per la composizione della rassegnata crisi da sovraindebitamento dei signori Tumminia e Damiani;
- * disporre, per tutta la durata del presente procedimento, il divieto per i creditori aventi titolo o cause anteriori di iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive e/o di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio dei signori Tumminia e Damiani;
- * disporre, per tutta la durata del presente procedimento, ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio dei signori Tumminia e Damiani;
- * omologare il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori di cui alla superiore narrativa e alla relazione particolareggiata *ex art. 68, comma II*, del C.C.I.I. in atti;

Si producono:

- Allegato 1_Nomina Gestore della Crisi;
- Allegato 2_Preventivo accettato OCC;



- Allegato 3_ Accettazione incarico;
- Allegato 4_ Certificato contestuale di Stato di famiglia, di Residenza;
- Allegato 5_ Visura PRA;
- Allegato 6_ Atto di acquisto;
- Allegato7_ Calcolo disponibilità;
- Allegato7bis_ Autocertificazione spese familiari;
- Allegato 8_ Agenzia delle entrate;
- Allegato 9_ Ispezione ipotecaria;
- Allegato 10_ Visura catastale;
- Allegato 11_ Estratto conto trimestrale Unicredit Sig. Tumminia;
- Allegato 12_ Estratto conto trimestrale Unicredit Sig. Damiani;
- Allegato 13_ Estratto conto trimestrale BPER Sig. Tumminia;
- Allegato 14_ Autorizzazione accesso banche dati;
- Allegato 15_ CAI BANCA D'ITALIA;
- Allegato 16_ Centrale rischi Sig. Tumminia;
- Allegato 17_ Centrale rischi Sig.ra Damiani;
- Allegato 18_ Riscossione Sicilia;
- Allegato 19_ CRIF Sig.ra Damiani;
- Allegato 20_ CRIF Sig. Tumminia;
- Allegato 21_ Mutuo 100%;
- Allegato 22_ Agenzia Tecnorete;
- Allegato 23_ Mutuo 80%;
- Allegato 24_ Compass;
- Allegato 25_ Dichiarazione dei redditi Sig. Tumminia;
- Allegato 26_ Dichiarazione dei redditi Sig.ra Damiani;
- Allegato 27_ Buste paghe da Gennaio a Dicembre 2023 Sig. Tumminia; .
- Allegato 28_ Buste paghe da Gennaio a Dicembre 2023 Sig.ra Damiani;
- Allegato 29_ Merito creditizio Biper;
- Allegato 30_ Merito creditizio Unicredit;
- Allegato 31_ Merito creditizio Compass;
- Allegato 32_ Elenco cartelle Sig. Tumminia;
- Allegato 33_ Elenco cartelle Sig.ra Damiani;
- Allegato 34_ Delega cassetto fiscale Sig. Tumminia;
- Allegato 35_ Delega cassetto fiscale Sig.ra Damiani;
- Allegato 36_ Rate rottamazione;
- Allegato 37_ Rate rottamazione;
- Allegato 38_ Atto accettazione mutuo;
- Allegato 39_ Contratto di affitto;
- Allegato 40_ Certificazione unica 2023 Sig.ra Damiani;
- Allegato 41_ Ispezione ipotecaria Sig.ra Damiani;
- Allegato 42_ Ispezione ipotecaria Sig. Tumminia;
- Allegato 43_ Relazione Dott.Contorno;
- relazione TUMMINIA.pdf.



ed inoltre

procura speciale.

Palermo, 29 marzo 2024

(avv. Melania Romeo)

